REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, EMIGRAZIONE

E

L'ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO SICILIANO

PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25/03/98)

L'assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione con sede in Palermo, rappresentato dall'Assessore Regionale On.le Antonino PAPANIA,

E

L'Ente Bilaterale regionale per il turismo siciliano con sede in Palermo, rappresentato dal Presidente Dr. Sole Vincenzo

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo formativo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Ente Bilaterale si impegna a promuovere presso i propri associati i tirocini formativi ed orientamento, coordinare le attività per lo svolgimento dei tirocini formativi ed orientamento, ad assistere gli Enti Gestori nella predisposizione dei progetti formativi e nella individuazione degli aspiranti utenti ai tirocini formativi ed orientamento per il tramite dei propri sportelli, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2

L'Assessorato del Lavoro, nell'ambito delle attività formative che saranno presentate dagli Enti Gestori, ex L.R. 24/76- che assumeranno la veste giuridica di soggetto proponente -, si impegna a fornire, a partire dall'anno formativo 2000/2001, per il tramite degli Enti gestori, il personale "Tutor" che sarà impegnato nello svolgimento delle attività stessa di tirocinio formativo ed orientamento.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo ed orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro ma rappresenta valore quale credito formativo e, ove certificato, può essere riportato nel curriculum dello studente;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal "Tutor" designato dall'Ente Gestore ex L.R. 24/76, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
3. L'Ente gestore predisporrà un progetto formativo e di orientamento contenente:
   - ❖ I nominativi dei tirocinanti
   - ❖ Il nominativo del tutore e del responsabile aziendale
   - ❖ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenze in azienda
   - ❖ Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
   - ❖ Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamernto il tirocinante è tenuto a:

- ❖ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ❖ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ❖ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

L'Ente Gestore ex L.R. 24/76 assicurerà il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, l'Ente Gestore si impegna a segnalare l'evento, per il tramite del "Tutor" entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

L'Ente Bilaterale si impegna ad effettuare un monitoraggio trimestrale delle attività di tirocinio formativo ed orientamento svolte sulla base delle informazioni e dei dati

che gli Enti Gestori, per il tramite dei "Tutor" forniranno ed a redigere un rapporto, ad attività conclusa, nonché un rapporto dei risultati ex post, che dovranno essere consegnati all'Assessorato del Lavoro.

Art. 7

Per quanto non previsto si rimanda al Decreto Ministeriale n.142 del 25 marzo 98;

Palermo, li

Per l'Ente Bilaterale Regionale per il Turismo
Il Presidente Dr. Vincenzo SOLE

Per l'Assessorato Regionale del Lavoro
On.le Antonino PAPANIA

Per l'Ente Bilaterale Regionale per il Turismo
Il Direttore Sig. Salvatore SCALISI

Per l'Assessorato Regionale del Lavoro
Il Direttore Regionale Ignazio MARINESE